

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5424 R	1° ottobre 2003	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 16 settembre 2003 relativo al decreto legislativo concernente il differimento del termine delle prossime elezioni degli organi comunali nei comprensori di Comuni in cui è in corso una procedura di aggregazione

PREMESSA

Nel messaggio n. 5355 del 14 gennaio 2003 concernente la nuova legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, attualmente all'esame della Commissione della legislazione, viene proposta la norma oggetto del presente rapporto.

Essa figura all'art. 10 - Elezione dei poteri comunali - a) Termini.

Sulla stessa la Commissione ha già espresso il suo parere favorevole e ne verrà pertanto proposta l'approvazione al Parlamento quanto sarà all'ordine del giorno la legge mantello sulle aggregazioni e separazioni di Comuni. Si dà il caso che già nella sessione di ottobre verranno trattate in Gran Consiglio diverse aggregazioni. Superati i termini di legge, avverrà la fusione vera e propria e l'ufficializzazione del nuovo Comune. Per una serie di ragioni, al momento difficilmente valutabili, è possibile che la nuova legge non sia ancora in vigore, rispettivamente che la nuova entità diventi effettiva dopo le votazioni dei poteri comunali fissate per il 4 aprile 2004.

La Commissione della legislazione, che è in fase avanzata nella conclusione dei lavori concernenti il messaggio n. 5355, per scrupolo di coscienza ha segnalato la cosa al Dipartimento delle istituzioni, il quale, tramite il Consiglio di Stato, ha sollecitamente licenziato il messaggio ora in oggetto. Si tratta quindi di poter comunque applicare l'art. 10 citato sopra che permette il differimento del termine delle prossime elezioni degli organi comunali nei comprensori in cui è in corso una procedura di aggregazione. Con l'approvazione di questo decreto legislativo si avrà così la sicurezza assoluta di arrivare in tempo utile. È evidente che, come la Legislativa auspica, se la legge mantello del messaggio n. 5355 entrasse in vigore in tempo utile, questo decreto sarebbe superato. Esso è comunque destinato a durare un solo anno e pertanto si esaurirà automaticamente.

CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO AD HOC

L'art. 18 della Costituzione cantonale prevede che i Municipi e i Consigli comunali vengano eletti con sistema proporzionale per un periodo di quattro anni, l'art. 10 cpv. 1 della LOC, specifica poi che l'elezione avviene durante il mese di aprile, nel giorno scelto dal Consiglio di Stato entro la fine di agosto dell'anno precedente. Si tratta quindi di superare i dispositivi costituzionali e di legge.

Lo scopo della norma è di permettere al CdS di prescindere dalle votazioni in determinati comprensori (per aggregazioni, ma se del caso anche per separazioni) qualora l'entrata in funzione del nuovo Comune a tutti gli effetti fosse prevista in tempi brevi. Viene parimenti specificato che nei Comuni coinvolti da questa norma deve già essersi svolta la votazione consultiva. La facoltà accordata all'Esecutivo cantonale è di un anno al massimo. Nel frattempo, continueranno ad operare i Municipi e i Consigli comunali in carica.

Si tratta in sostanza di evitare oneri procedurali e finanziari ingiustificati. Una scelta pragmatica e ragionevole nel contempo. A parere del CdS non v'è contraddizione con la Costituzione e con la legge. Infatti, si tratta di un fatto eccezionale, chiaramente legato a determinati comprensori in fase di aggregazione o separazione, con la garanzia che in tempi brevi ci sarà il nuovo Comune. È anche opportuno ricordare che i vecchi organi, che si vedrebbero prolungata di qualche mese la loro attività, sono i medesimi che hanno trattato e che stanno trattando la costituzione della nuova entità comunale. Essi sono certamente più consapevoli e addentro nella materia di eventuali nuovi Municipi e Consigli comunali che si troverebbero di fronte una realtà complessa e difficile da affrontare. La cosa non tocca l'elezione quadriennale. Terminata la legislatura, più breve per le ragioni già esposte, si riprenderebbe con il ritmo di quattro anni, sempre nel mese di aprile nel giorno scelto dal CdS.

Da un punto di vista più generale, si tratta di dare al CdS la possibilità di prendere le decisioni di sua spettanza e stabilire con i Comuni in aggregazione tutte le procedure necessarie.

La Commissione della legislazione, all'unanimità, ha accettato e votato le spiegazioni del Dipartimento e della Sezione degli Enti locali contenute sia nel messaggio n. 5355 sia nel messaggio n. 5424.

CONCLUSIONI

Fatte queste premesse e considerazioni, il decreto legislativo in oggetto avrà un solo articolo con due capoversi e meglio:

Articolo 1

cpv. 1 In deroga all'art. 10 cpv. 1 Legge organica comunale, il Consiglio di Stato può differire al massimo di un anno le elezioni degli organi comunali previste per il 4 aprile 2004 nei Comuni facenti parte di un comprensorio di aggregazione in cui si è già svolta la votazione consultiva.

cpv. 2 Nel frattempo rimangono in carica gli organi attuali.



In conclusione, la Commissione della legislazione, all'unanimità, chiede al Parlamento di approvare il presente rapporto e il disegno di decreto legislativo allegato.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Dafond -

Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Genazzi - Ghisletta D. -

Jelmini - Mellini - Pantani - Pedrazzini - Quadri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il differimento del termine delle prossime elezioni degli organi comunali nei comprensori di Comuni in cui è in corso una procedura di aggregazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 settembre 2003 n. 5424 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° ottobre 2003 n. 5424 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹In deroga all'art. 10 cpv. 1 Legge organica comunale, il Consiglio di Stato può differire al massimo di un anno le elezioni degli organi comunali previste per il 4 aprile 2004 nei Comuni facenti parte di un comprensorio di aggregazione, in cui si è già svolta la votazione consultiva.

²Nel frattempo rimangono in carica gli organi attuali.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.